

N. 2518/17 Reg. Gen.Trib.
N. 20996/15 N.R.MOD.21(P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE 4° PENALE

composto dai Sigg. Magistrati

Dott. Maria Teresa Guadagnino Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

ABBRUZZESE Orlando, nato il 26.3.1963 a Boscoreale (NA), libero, assente.
Elettivamente domiciliato in Milano, via San Vittore n. 20; difeso d'ufficio dall'avv. Grillo Gianluigi del foro di Milano, con studio in Legnano, via Battisti 33.

MOISE Lidia, nata il 6.2.1961 a Poplii Slaiviesti (Romania), libera, assente.
Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Maura Sianesi del foro di Milano, con studio in Milano, via Zanella n. 48/3.

BIVOL Petrisol, nato il 13.7.1975 a Draganesti (Romania), libero, assente.
Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Maura Sianesi del foro di Milano, con studio in Milano, via Zanella n. 48/3.

DUMITRU Vasile, nato il 16.10.1976 a Poplii Slaiviesti (Romania), libero, assente.
Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Maura Sianesi del foro di Milano, con studio in Milano, via Zanella n. 48/3.

MOISE Ionela Maria, nata il 21.2.1991 a Slatina (Romania), libera, assente.
Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Maura Sianesi del foro di Milano, con studio in Milano, via Zanella n. 48/3.

MOISE Ion, nato il 19.1.1961 a Draganesti (Romania), libero, assente.
Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Maura Sianesi del foro di Milano, con studio in Milano, via Zanella n. 48/3.

PATERAU Ion, nato il 16.1.1955 a Filiasi (Romania), libero, assente.
Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Maura Sianesi del foro di Milano, con studio in Milano, via Zanella n. 48/3.

PATERAU Gheorghita, nata il 17.6.1958 a Beciu (Romania), libera, assente.
Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Maura Sianesi del foro di Milano, con studio in Milano, via Zanella n. 48/3.

Sentenza N. 12261/17
Del 5/12/2017

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN

il 12 GEN. 2018

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod.1

il

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio
elettorale del
Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione
Penale per
forfezzazione

il

Campione Penale

Art.

IMPUTATI

dei reati di cui:

**ABBRUZZESE Orlando - MOISE Lidia - BIVOL Petrisor - DUMITRU Vasile -
MOISE Ionela Maria - MOISE Ion - PATERAU Ion - PATERAU Gheorghita**

- a) p. e p. dagli artt. ⁶³³639 e 639 bis c.p. per aver invaso arbitrariamente il terreno pubblico di cui al foglio 324, mappale 96, appartenente al patrimonio del Comune di Milano, sito in via Cima Camilla e Otto in Milano, al fine di occuparlo e/o trarne profitto, insediandosi all'interno di baracche fatiscenti utilizzate come dimora abituale; nonché, da parte di ABBRUZZESE Orlando come sito di attività non autorizzata di gestione rifiuti con la condotta di cui al capo che segue.

Commissio in Milano, in permanenza fino al 16/03/2015, data del sopralluogo.

(CAPO DI IMPRESA) COSÌ COSTITUITO DAL PUBBLICO MINISTERO ALL'UD. del
24/3/17

ABBRUZZESE Orlando

- b) p e p. dall'art. 256 co. 1 lett. a) e co. 2 D.L.vo 152/2006 e s.m.i. per aver esercitato di fatto sul terreno pubblico di cui al foglio 324, mappale 96, appartenente al patrimonio del Comune di Milano, sito in via Cima Camilla e Otto, un'attività non autorizzata di gestione rifiuti speciali non pericolosi.

In particolare effettuava in assenza di autorizzazione un'attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da: rottami ferrosi e non ferrosi (cod. CER 200140 Kg. 800 ca.), pneumatici fuori uso (cod. CER 160103 Kg. 300 ca.), rifiuti ingombranti (Cod. CER 200307 Kg. 1.500 ca.), legno (Cod. CER 191207 Kg. 1.000) provenienti da siti non identificati, stoccandoli sul suolo a fondo naturale privo di presidi di salvaguardia ambientale e comunque senza rispettare le relative norme tecniche di settore.

Commissio in Milano, in permanenza fino al 16/03/2015, data del sopralluogo.

Persona offesa: COMUNE di MILANO, con sede a Milano in piazza della Scala n. 2, costituito parte civile all'udienza del 24.3.2017 con l'Avv. Massimo Cali

All'udienza del 5/12/2017 le parti hanno così concluso:

Pubblico Ministero: per Abbruzzese, ritenuta la continuazione tra i reati a lui contestati e più grave il capo A, concesse le attenuanti generiche, chiede la condanna alla pena di mesi 10 di reclusione; per gli altri imputati, per il capo A a loro contestato, concesse le attenuanti generiche, chiede la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione.

Parte civile: deposita conclusioni scritte e nota spese

Difesa imputati: chiede l'assoluzione degli imputati da 2 a 7 perché il fatto non costituisce reato per averlo commesso in stato di necessità; in subordine chiede l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.; in estremo subordine chiede il minimo della pena e la sospensione condizionale della pena; per Abbruzzese Orlando chiede sentenza declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; in subordine il minimo della pena e benefici di legge. Preliminarmente ripropone l'eccezione di improcedibilità per difetto di querela.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal P.M. il 25.7.2016 Abbruzzese Orlando, Moise Lidia, Bivol Petrisor, Dumitru Vasile, Moise Ionela Maria, Moise Ion, Paterau Ion e Paterau Gheorghita venivano citati a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere, in concorso, del delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., nonché – quanto al solo Abbruzzese- della violazione al T.U. ambiente, meglio descritti in epigrafe.

All'udienza del 24.3.2017, dichiarata l'assenza di tutti gli imputati, il Comune di Milano si costituiva parte civile nei confronti del solo Abbruzzese in relazione al capo B) della rubrica e, aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove orali e documentali richieste; in particolare le parti concordavano l'acquisizione del fascicolo del P.M., il quale non chiedeva l'ammissione di prove orali ad eccezione dell'esame degli imputati, mentre la difesa chiedeva l'ammissione dei testi indicati nella lista depositata e, dopo aver prodotto visura catastale del terreno indicato nell'imputazione di cui al capo A) attestante la proprietà in capo alla MILANO SERRAVALLE spa, chiedeva pronunciarsi immediata declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione a tale capo per difetto di querela e il Giudice, considerato che non emergevano elementi per escludere la sussistenza degli elementi di cui al contestato art. 639 bis c.p., si riservava la decisione insieme con il merito della causa.

L'udienza del 6.6.2017, tenutasi con la presenza dell'imputata Moise Ionela Maria di cui veniva revocata la dichiarazione di assenza, doveva essere rinviata stante dell'adesione del VPO all'astensione dalle udienze proclamata dalla federazione della magistratura onoraria.

All'udienza del 26.9.2017 venivano esaminati i testi introdotti dalla difesa degli imputati, Ferrittu Tiziana e Pasta Stefano nonché l'imputata Moise Ionela Maria.

All'udienza del 5.12.2017, esauritasi l'istruttoria con l'acquisizione di documentazione relativa alla famiglia Moise e a Dumitru Vasile, prodotta dalla difesa degli imputati, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come sopra riportate e il Giudice decideva la causa pronunciando sentenza come da dispositivo trascritto in calce di cui dava lettura, riservandosi il termine di 45 gg. per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c.3 c.p.p.

Dalla compiuta istruttoria processuale emerge la seguente ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al presente procedimento.

Verso le ore 8.00 del 16/03/2015, Agenti dell'Unità Tutela Ambientale della Polizia Locale di Milano, si recavano unitamente a personale del S.I.O Problemi del Territorio, in via Cima – fronte civico 48-, identificato al F. 324 , map. 96 del N.C.T., indicato essere di proprietà demaniale e situato al di sotto del cavalcavia della Tangenziale e in adiacenza al fiume Lambro.

Oltrepassato un cancello aperto, ma dotato di catena e lucchetto, gli operanti accedevano a un'area di forma rettangolare, di circa 10.000 mq., in gran parte recintata da pannelli ondulati in plastica e metallo. All'interno dell'area vi era uno spazio delimitato da un cancello di ferro all'interno del quale erano presenti n. 3 manufatti, ossia un garage in lamiera adibito ad officina, un piccolo magazzino e un vano parzialmente in muratura adibito ad abitazione. L'intera area era in evidente stato di degrado in quanto la ghiaia che ricopriva il suolo presentava in vari punti chiazze causate da percolazioni oleose e da accensione di fuochi. Anche in ragione della installazione di un contatore AEM per l'elettricità, risultava chiaro che lo spazio appena descritto veniva utilizzato anche per vivere dall'attuale imputato Abbruzzese Orlando, giunto sul posto alle ore 8.30 circa e compiutamente identificato dalla PG. Lo stesso, già segnalato nel 2010 per fatti analoghi commessi in via Predil, ammetteva di occupare da circa 9 anni lo spazio e di svolgere attività di raccolta e cernita di rifiuti costituiti da materiale ferroso (tubi in metallo, estintori esausti, parti di biciclette per un peso complessivo di circa 800 kg.), di pneumatici (circa kg. 300) e di parti di frigoriferi (circa 1.500 kg). La presenza di tali rifiuti, nonché di serramenti in legno accatastati e parzialmente bruciati del peso complessivo di circa 1.000 kg., veniva constatata direttamente dalla PG sia all'interno sia sullo spazio esterno al garage, delimitato da una porta in ferro chiusa con catena e lucchetto e con l'indicazione del n. 45 (numerazione scritta a mano su un cartello appeso e inesistente) oltre che dotata di casella postale, le cui chiavi erano in uso al solo Abbruzzese, posto su un passo carraio. Lo stesso risultava essere anche titolare dell'autocarro IVECO tg. AW203RA rinvenuto dalla PG all'interno dello spazio da lui occupato e non esibiva alcun titolo legittimante l'occupazione

né alcuna autorizzazione al deposito e alla gestione del materiale rinvenuto, classificabile come rifiuto speciale di cui ai codici CER 160103, 200140, 200307 e 191207* .

Nell'area adiacente a quella occupata dall'Abbruzzese, veniva inoltre constatata la presenza di un insediamento di cittadini di origine rumena, ampio circa 200 mq e recintato da pannelli ondulati in plastica, legno e metallo. Anche tale area risultava fortemente degradata per la presenza di n.2 roulotte, circa n. 15 capanne costruite con materiale di risulta e plastica (utilizzate come abitazioni prive di riscaldamento, di energia elettrica e di acqua potabile), di bidoni riempiti con materiale combustibile e utilizzati come stufe

La PG individuava e identificava gli occupanti negli attuali imputati Moise Lidia, Bivol Petrisor, Dumitru Vasile, Moise Ionela Maria, Moise Ion, Paterau Ion e Paterau Gheorghita.

Quanto alla proprietà dell'area in oggetto, la situazione catastale aggiornata risultante dall'estratto dell'Ufficio Provinciale prodotto dalla difesa degli imputati registra che, alla data del 19.3.2017, essa è interamente intestata a MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI s.p.a., con sede ad Assago. Tale circostanza risulta confermata dal Responsabile Unità Emergenze Ambientali del Comune di Milano in una mail del 14.3.2017 prodotta dallo stesso Comune di Milano in allegato alla costituzione di parte civile effettuata nei confronti dell'Abbruzzese. Nella mail si legge infatti che la proprietà formale dell'area in questione è rimasta in capo alla predetta società. Tuttavia da rapporti tecnici dei Servizi comunali competenti risulta anche che, in data 5.5.2005, la particella era stata provvisoriamente consegnata al Comune per la realizzazione del collegamento stradale tra via Cima e via Rubattino e che detta area è da anni gestita dal Comune di Milano e non è mai stata restituita alla società SERRAVALLE. In particolare l'appezzamento di terreno in questione, mai coltivato dalla P.A., risulta destinato, anche per consuetudine, alla mitigazione delle alluvioni , ossia a far *“tracimare le acque del fiume Lambro senza che le stesse possano , in caso di piena, interessare aree abitate o tronchi viabilistici di interesse o di intenso uso”* (vedi cnr della P.L. del 25.3.2015)

Quanto all'insediamento dei ROM, i testimoni introdotti dalla difesa degli imputati, hanno riferito che si trattava di nomadi seguiti da anni dagli assessorati competenti del Comune di Milano, dalla Comunità di Sant'Egidio (associazione accreditata dal Comune)

sia per la presenza di un invalido civile al 100%¹ (Dumitru Vasile, zio dei Moise) sia per la presenza di minori frequentanti asili e scuole. La famiglia Moise (capostipiti Lidia e Ion), proveniente da un precedente sgombero a Segrate avvenuto nel 2012, era conosciuta dagli operatori e dalla Polizia e, nella fase dello sgombero di via Cima, avvenuto nel corso del 2016, lo stesso Comune si è fatto carico di una soluzione abitativa riconoscendo lo stato di emergenza sociale di cui all'art. 14 del regolamento regionale² e assegnando loro una casa popolare a Milano (vedi contratto tra Moise Ionela e l'ALER del 4.3.2016 prodotto dalla difesa). Anche i due Paterau (suoceri di Moise Ionela) sono entrati nel progetto di autonomia abitativa promosso dalla Comunità di Sant'Egidio, di concerto con il Comune di Milano, e hanno trovato una sistemazione presso una casa privata con affitto calmierato.

L'imputata Moise Ionela, esaminata all'udienza del 26.9.2017, ha riferito in merito alle condizioni disagiate in cui era stata costretta a vivere con i figli piccoli (Adi, Elisei, Maria Magdalena e Elisabeta Estera) e lo zio disabile (Dumitru Vasile) , dell'intervento fondamentale dei volontari della Comunità Sant'Egidio che avevano aiutato lei e la sua famiglia ad ottenere l'assegnazione di una casa popolare e i suoi suoceri a trovare una soluzione abitativa.

Orbene, va preliminarmente rilevato che l'area non edificata in oggetto è senza dubbio destinata ad uso pubblico e dunque rientra nelle ipotesi di procedibilità d'ufficio

¹ Vedi certificato INPS versato in atti dalla difesa.

² La norma, citata dal teste Pasta, sentito all'udienza del 26.9.2017, è quella del REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1 "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", che così recitava al momento del fatto : "Assegnazione in deroga alla graduatoria.

1. Il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l'accesso all'ERP di cui all'articolo 8, può disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio di ERP ai nuclei familiari che: a) *debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi ERP e/o di occupazione abusiva;*

b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001) ;

c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisi quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;

d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori; (40)

e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio ant igienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l'ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa."

previste dall'art. 639 bis c.p. in relazione all'art. 633 c.p.. Come si è sottolineato riportando le evidenze documentali in atti, l'area di via Cima, situata sotto la Tangenziale esterna e destinata a compensare le possibili tracimazioni del fiume Lambro, pur essendo formalmente di proprietà della SERRAVALLE spa, è da anni gestita dal Comune di Milano e ha una destinazione pubblicistica.

E' sostanzialmente pacifico e incontestato che detta area è stata abusivamente occupata per anni e stabilmente, per una parte, da Abbruzzese e, per un'altra, dagli altri imputati. Le accertate modalità con le quali i prevenuti si sono insediati nell'area e la circostanza, pacifica, che l'occupazione si sia protratta per alcuni anni consente di affermare che essa era finalizzata a utilizzare l'area in via esclusiva come dimora abituale.

Al riguardo giova ancora osservare in diritto che la nozione di "invasione", prevista dagli artt. 633/639 bis c.p., non richiede modalità esecutive violente, non si riferisce quindi all'aspetto aggressivo della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui immobile *contra ius* in quanto privo del diritto d'accesso (v. Cass. Sez. 2. sent. 2003/49169).

Peraltro ritiene il giudicante che le sopradescritte condizioni in cui versavano gli imputati Moise Lidia, Bivol Petrisor, Dumitru Vasile, Moise Ionela Maria, Moise Ion, Paterau Ion e Paterau Gheorghita consentono di ritenere che essi abbiano agito nella comprovata necessità di assicurare un riparo e una dimora ai minori con loro conviventi, oltre che allo stesso Dumitru, disabile al 100%, necessità che, secondo la migliore giurisprudenza, integra gli elementi della scriminante di cui all'art. 54 c.p.. Rientrano infatti a pieno titolo nel concetto di "danno grave alla persona" non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'art. 2 Cost.. Tale previsione richiama quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona (cfr. Sez. 2, n. 24290 del 19/03/2003; Cass. Sez. 2, n. 8724 del 11/02/2011; Sez. 2 n. 4292 dell'1/2/2012 Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Sez. 2, n. 19147 del 16/04/2013 e sez. 2, n. 44363 del 17/10/2014). Nel caso di specie la grave

situazione di emergenza sociale e abitativa, anche comprovata – quanto a sussistenza e ad attualità - dalle successive misure eccezionali adottate dall'ALER e dagli enti comunali in favore degli imputati Moise Lidia, Bivol Petrisor, Dumitru Vasile, Moise Ionela Maria, Moise Ion, Paterau Ion e Paterau Gheorghita, ha giustificato la compromissione del diritto pubblico su un'area che, di fatto, era da molti anni abbandonata. In altri termini, non essendo ravvisabili ulteriori diritti privati o pubblici all'uso del bene in oggetto, la valutazione comparativa tra il diritto del Comune a utilizzare l'area di interesse pubblico e i diritti primari degli imputati è certamente a favore di questi ultimi.

Moise Lidia, Bivol Petrisor, Dumitru Vasile, Moise Ionela Maria, Moise Ion, Paterau Ion e Paterau Gheorghita vanno dunque mandati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.

.....

Non altrettanto può affermarsi con riferimento alla posizione del coimputato Abbruzzese Orlando, il quale nulla ha allegato in ordine alla sua situazione personale. Peraltro la permanenza sull'area da oltre 9 anni e lo svolgimento di attività pseudolavorative nel garage/laboratorio allestito abusivamente dallo stesso Abbruzzese, escludono di per sé la attualità e transitorietà di eventuali necessità del prevenuto.

Anche la violazione contestata all'Abbruzzese al capo b) della rubrica risulta accertata sulla base delle risultanze processuali sinteticamente riportate. E' pacifico che il prevenuto fosse il gestore di fatto dell'area adiacente alla baraccopoli dei cittadini rumeni, tant'è che al momento dell'accesso della PG egli era presente con il suo autocarro e aveva le chiavi del lucchetto di apertura della porta d'ingresso posta davanti al passo carraio. E' altrettanto pacifico che l'area era adibita a deposito di beni dismessi di vario genere, e che, senza alcuna autorizzazione amministrativa, venivano operati stoccaggio incontrollato e gestione di tali beni.

Posto che per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate negli allegati del D.lvo citato e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183 D.lvo n. 152/06), è stato accertato che l'imputato Abbruzzese svolgeva un'attività che pacificamente integra gli estremi della contestata attività illecita di

deposito e gestione di rifiuti speciali non pericolosi prevista e punita dall'art. 256 c.1 lett. a) e 2 D.lvo cit..

Trattandosi di accertamento relativo alla commissione di più reati della stessa indole, protrattisi per moltissimo tempo, è preclusa, nella specie, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. introdotta dal decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015 n. 64.

Inoltre, la specificità dell'interesse tutelato dalla normativa ambientale (integrità dell'ambiente e/o della salute delle persone, assetto del territorio e controlli della P.A.) porta ad escludere la possibilità che anche una condotta puramente formale, quale l'avvio di un'attività senza la prescritta autorizzazione, determini un pericolo lieve o esiguo atteso che si è comunque determinata la compromissione non irrilevante del potere di controllo della P.A. competente sulle attività potenzialmente inquinanti (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 10.2.2015 n. 11349).

Passando quindi al trattamento sanzionatorio dell'imputato Abbruzzese, tenuto conto dei criteri di cui agli artt.133 e 133 bis c.p. ed in particolare della gravità dell'inottemperanza alla normativa posta a tutela dell'ambiente e della lunga permanenza dell'occupazione abusiva dell'area di destinazione pubblica, unificati i reati dal vincolo della continuazione stante l'unitario disegno criminoso perseguito, ritenute concedibili le attenuanti generiche, si stima equo irrogare a Abbruzzese Orlando la pena di mesi 5 di reclusione (p.b. mesi 6 di reclusione, ridotta a mesi 4 di reclusione ex art. 62 bis c.p., aumentata come sopra ex art. 81 cpv. c.p.).

Segue per legge la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali.

I precedenti penali iscritti al Casellario Giudiziale e riportati nel certificato penale in atti sono ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

.....
All'accertata responsabilità penale consegue infine la condanna dell'Abbruzzese al risarcimento dei danni morali e all'immagine derivati dalla violazione della normativa in materia di ambiente e azionati dall'ente costituitosi parte civile ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.. In particolare il Comune di Milano risulta certamente danneggiato in quanto ente esponenziale dell'interesse dei consociati alla corretta gestione dei rifiuti e per la tutela e conservazione dell'integrità del suo territorio e, come tale, istituzionalmente preposto al

controllo e alla vigilanza. La determinazione di tali danni non può che avvenire in via equitativa, tenuto conto della tipologia e natura dell'area coinvolta, verosimilmente già degradata prima dell'attività posta in essere dal prevenuto, e della durata e entità della compromissione del territorio. Conformemente alla quantificazione proposta dallo stesso Comune, si ritiene congruo riconoscere un importo pari a complessive €10.000. L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che si liquidano, previa riduzione a congruità della nota depositata in ragione della natura della causa e della durata del processo, nella misura complessiva di € 500, oltre € 27 per esborsi, 15% per spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

dichiara

Abbruzzese Orlando colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di mesi 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna

Abbruzzese Orlando al risarcimento dei danni in favore del Comune di Milano, costituitosi parte civile in relazione al capo B), che liquida in via equitativa nella misura di € 10.000 nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500, oltre € 27 per esborsi, 15% per spese generali, IVA e CPA.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

Moise Lidia, Bivol Petrisor, Dumitru Vasile, Moise Ionela Maria, Moise Ion, Paterau Ion, Paterau Gheorghita dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.

45 gg. per la motivazione

Milano, 5.12.2017

Il Giudice

Maria Teresa Guadagnino



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Milano 12 GEN. 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr.ssa Rossella CAMARDA